

In coerenza con il d.lgs. n. 24/2023 ("**Decreto Whistleblowing**"), Airiminum 2014 S.p.A., Airsecurity S.r.l., Airhandling S.r.l., Aircourtesy S.r.l. (singolarmente "**Società**" e congiuntamente "**Gruppo Airiminum**") hanno definito un processo di **ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni**.

### **Chi può effettuare la segnalazione**

Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti indicati nel predetto Decreto Whistleblowing e, in particolare, da dipendenti, ex dipendenti (limitatamente alle informazioni sulle violazioni acquisite in costanza del rapporto di lavoro), lavoratori autonomi, tirocinanti, candidati (con riferimento alle informazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali) e altri *stakeholder* (fornitori, azionisti, etc.).

### **Oggetto della segnalazione**

Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, che ledono, in via potenziale o effettiva, l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono nelle violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, incluse quelle delle norme nazionali e dell'Unione Europea ivi richiamate.

### **Canali di segnalazione e gestore**

Il Gruppo Airiminum ha attivato appositi canali di segnalazione interna, accessibili tramite la piattaforma informatica crittografata <https://airiminum2014.integrityline.com/> .

Tali canali consentono di inviare segnalazioni scritte e orali. Inoltre, su richiesta del segnalante, la segnalazione può anche essere effettuata tramite incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La gestione dei canali di segnalazione interna è stata affidata:

- in Airiminum 2014 S.p.A., al dottor Massimo Conti;
- in Airsecurity S.r.l., al dottor Massimo Conti;
- in Airhandling S.r.l., al dottor Massimo Conti;
- in Aircourtesy S.r.l., al dottor Massimo Conti.

I soggetti sopra indicati ("**Gestore**") presentano adeguate garanzie in termini di autonomia e indipendenza ai sensi di legge.

Nel caso di segnalazioni presentate per il tramite di canali diversi da quelli sopra indicati o a soggetti diversi dal Gestore, il segnalante dovrà indicare espressamente che intende avvalersi delle garanzie di riservatezza e delle misure di tutela (incluso il divieto di ritorsione) previste dal Decreto Whistleblowing, salvo che tale volontà non possa desumersi da comportamenti concludenti.

In questo caso, chiunque riceva la segnalazione è tenuto a trasmetterla al Gestore entro 7 giorni dal ricevimento, utilizzando modalità tali da assicurare le garanzie di riservatezza previste dal Decreto Whistleblowing e dandone contestuale comunicazione al segnalante.

### **Contenuto delle segnalazioni**

Le segnalazioni devono riportare le informazioni che ne costituiscono l'oggetto con il maggior grado di dettaglio possibile ed essere eventualmente corredate da idonea documentazione a supporto. In particolare, il segnalante dovrà indicare (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione

del fatto; (iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni interne dovranno auspicabilmente contenere i dati identificativi e i dati di contatto della persona segnalante. È possibile effettuare segnalazioni interne anonime che saranno trattate alla stregua delle segnalazioni non anonime.

### **Gestione delle segnalazioni**

A seguito della ricezione della segnalazione, il Gestore (i) entro **7 giorni** dalla data di ricezione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione; (ii) dà diligente seguito alla segnalazione, svolgendo le attività istruttorie ritenute necessarie al fine di verificare la fondatezza dei fatti segnalati; (iii) entro **3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento, fornisce un riscontro al segnalante in merito al seguito che la Società ha dato o intende dare alla segnalazione.

È prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari nel caso in cui sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati nonché nel caso in cui siano effettuate segnalazioni in mala fede.

### **Garanzie di riservatezza**

Per tutto l'iter di gestione della segnalazione è assicurata l'**assoluta riservatezza** dell'identità del segnalante, del segnalato, delle persone comunque citate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione. È altresì assicurata la riservatezza dell'identità del c.d. "facilitatore" (ossia di colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione), nonché della tipologia di assistenza prestata da quest'ultimo.

I dati personali relativi alla persona segnalante, alla persona coinvolta e alle ulteriori persone sentite nel corso dell'eventuale istruttoria avviata dal Gestore, raccolti nel corso del processo di gestione delle segnalazioni, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile.

### **Segnalazioni esterne**

I segnalanti possono effettuare segnalazioni attraverso il canale attivato dall'ANAC, con le modalità descritte sul sito web ufficiale della stessa, nei casi tassativamente indicati ai sensi dell'art. 6 del Decreto Whistleblowing, qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e a questa non sia stato dato seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le violazioni oggetto della segnalazione possano costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **Divieto di ritorsione**

Secondo quanto stabilito dal Decreto Whistleblowing, è vietato il compimento di atti ritorsivi in conseguenza della segnalazione nei confronti dei segnalanti nonché, tra gli altri,

del “facilitatore”, delle persone che fanno parte dell’organizzazione della Società e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, dei colleghi del segnalante che intrattengono con lo stesso un rapporto abituale e corrente, degli enti di proprietà del segnalante per i quali esso lavora nonché degli enti che operano presso o per conto della Società.

Eventuali misure ritorsive, o presunte tali, possono essere comunicate all’ANAC per l’adozione degli opportuni provvedimenti secondo quanto dal Decreto Whistleblowing.

\*\*\*

Per maggiori informazioni sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne nonché per tutte le altre informazioni circa i diritti e gli obblighi previsti dalla normativa applicabile si rinvia al contenuto dei pertinenti strumenti normativi interni adottati dalle società del Gruppo Airiminum, al sito web ufficiale dell’ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>) nonché al testo integrale del Decreto Whistleblowing stesso (disponibile, ad esempio, sul sito web ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo <https://www.normattiva.it>).